



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 23 agosto 2022
(OR. en)

11590/22
ADD 1
LIMITE
PV CONS 51
TRANS 511
TELECOM 335
ENER 382

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE

RIUNIONE STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Trasporti, telecomunicazioni e **energia**)

26 luglio 2022

SOMMARIO

Pagina

Attività non legislative

3. Regolamento del Consiglio relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas.....	3
ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.....	4

Attività non legislative

3. **Regolamento del Consiglio relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas** 11521/3/22 REV 3

Accordo politico

Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione ()*

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas e ha deciso di autorizzare il ricorso alla procedura scritta per l'adozione di tale regolamento del Consiglio.

Una dichiarazione della Commissione è allegata al presente processo verbale.

Punto basato su una proposta della Commissione

(*) Punto sul quale può essere chiesta una votazione

DICHIARAZIONI RELATIVE AI PUNTI "B" NON LEGISLATIVI DI CUI AL

DOCUMENTO 11424/22

**Punto 3 dell'elenco
dei punti "B":**

**Regolamento del Consiglio relativo a misure coordinate di riduzione
della domanda di gas**

Accordo politico

Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione ()*

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"Le proposte della Commissione europea contenute nel documento "Risparmiare gas per un inverno sicuro" (COM (2022) 360 final) definiscono le riduzioni della domanda necessarie per far fronte all'emergenza nella sicurezza dell'approvvigionamento del mercato europeo del gas.

Inoltre, nell'ambito dello sforzo globale per far fronte alla crisi energetica provocata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, la Commissione europea sottolinea che porterà avanti in via prioritaria lavori importanti su altri elementi di rilievo:

- approvvigionamento: tramite la piattaforma per l'energia la Commissione proseguirà i lavori volti a ottenere quantità supplementari di gas e GNL (in futuro, anche idrogeno) e ad agevolare l'acquisto in comune, per affrancare rapidamente il mercato europeo dalla dipendenza dal gas russo. La task force creata di recente concentrerà gli sforzi su diversi mercati esterni prioritari, anche al fine di garantire ulteriori quantità supplementari di GNL per quest'anno e il prossimo; farà avanzare in modo rapido e coordinato i lavori dei cinque gruppi regionali istituiti nell'ambito della piattaforma, in particolare per sfruttare al meglio le infrastrutture in essere;
- massimali di prezzo: riconoscendo l'importanza di garantire l'approvvigionamento energetico a prezzi accessibili, in particolare nel contesto degli sforzi di riduzione obbligatoria della domanda, assicurando nel contempo che il gas arrivi là dove più serve in uno spirito di solidarietà e a tutela del mercato interno dell'UE, la Commissione valuta in via d'urgenza le diverse possibilità d'introdurre massimali di prezzo del gas. Consulterà a tal fine gli Stati membri (e i partner internazionali laddove opportuno) e riferirà in autunno con proposte specifiche, se necessario;
- assetto del mercato dell'energia elettrica: la Commissione, preso atto della volontà di varie delegazioni di esaminare in che modo migliorare in futuro il funzionamento dei mercati dell'energia elettrica a vantaggio dei consumatori e dell'industria, segnatamente per quanto riguarda l'effetto dei prezzi del gas, svilupperà il processo di valutazione d'impatto sulle modalità per resistere a una futura volatilità eccessiva dei prezzi, fornire energia elettrica a prezzi accessibili in un futuro sistema energetico completamente decarbonizzato, preservando nel contempo l'integrità del mercato comune, mantenendo gli incentivi per la transizione verde, preservando la sicurezza dell'approvvigionamento ed evitando costi di bilancio sproporzionati. Questi lavori sono svolti in via prioritaria e in stretta collaborazione con gli Stati membri per poterli concludere prima possibile."

DICHIARAZIONI RELATIVE AI PUNTI "A" NON LEGISLATIVI DI CUI AL

DOCUMENTO 11426/22 + COR 1

Punto 5 dell'elenco dei punti "A":

Decisione del Consiglio che invita la Commissione a presentare uno studio sulla situazione del mercato interno dei servizi postali dell'Unione e una proposta, se del caso alla luce dei risultati dello studio
Adozione

DICHIARAZIONE DEI PAESI BASSI, DI CIPRO E DELLA FRANCIA

"I Paesi Bassi, Cipro e la Francia si astengono dall'appoggiare i riferimenti fatti nella decisione del Consiglio che figura nel documento 11188/22 ai servizi di consegna dei pacchi (considerando 2) e ai nuovi soggetti del commercio elettronico (considerando 4), pur concludendo che potrebbe essere necessario rivedere la direttiva 7/67/CE sui servizi postali per affrontare le sfide summenzionate".

Punto 6 dell'elenco dei punti "A":

Decisione del Consiglio che autorizza la Polonia a ratificare la modifica della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering
Accordo di massima
Richiesta di approvazione del Parlamento europeo
Adozione

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"Con la sentenza nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione/Consiglio), la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE (in combinato disposto con la procedura applicabile a norma dell'articolo 218 TFUE, ossia l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione secondo cui tali decisioni possono ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

Per quanto riguarda la decisione che autorizza la Repubblica di Polonia a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la modifica della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering, la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio che sostituisce la base giuridica sostanziale dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo).

Pur non opponendosi all'adozione della modifica da parte del Consiglio con votazione a maggioranza qualificata, la Commissione si riserva tutti i diritti al riguardo."

Punto 7 dell'elenco dei punti "A":

Richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 10 del regolamento 1367/2006 in relazione al regolamento (UE) 2022/515 del Consiglio, del 31 marzo 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2022/109, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili in determinate acque non dell'Unione
Approvazione della risposta del Consiglio

DICHIARAZIONE DI BELGIO, FRANCIA, GERMANIA, IRLANDA E PAESI BASSI SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 9, DEL REGOLAMENTO DI BASE PER GLI STOCK DI COD/7XAD34 E HER/7G-K

"Dato che la biomassa degli stock di COD/7XAD34 e HER/7G-K è al di sotto del B_{lim} e che nel 2022 saranno consentite unicamente catture accessorie o attività di pesca a scopo scientifico per tali stock, al fine di assicurare la ricostituzione degli stock e conformemente al verbale scritto concordato con il Regno Unito in merito alle possibilità di pesca per il 2022, il Belgio, la Francia, la Germania, l'Irlanda e i Paesi Bassi si impegnano a non avvalersi della flessibilità interannuale a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda tali stock nel 2022."

DICHIARAZIONE DI DANIMARCA, ESTONIA, FRANCIA, GERMANIA, IRLANDA, LITUANIA, SPAGNA E SVEZIA SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 9, DEL REGOLAMENTO DI BASE PER GLI STOCK DI BLI/12INT, BLI/24 E BLI/03A

"Dato che la biomassa degli stock di BLI/12INT, BLI/24 e BLI/03A è al di sotto del B_{lim} , al fine di assicurare la ricostituzione di tali stock e conformemente al verbale scritto concordato con il Regno Unito in merito alle possibilità di pesca per il 2022, la Danimarca, l'Estonia, la Francia, la Germania, l'Irlanda, la Lituania, la Spagna e la Svezia si impegnano a non avvalersi della flessibilità interannuale a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda tali stock nel 2022."

Punto 13 dell'elenco dei punti "A":

Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare in merito alla procedura di consultazione di cui all'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione
Adozione

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione ritiene che la decisione del Consiglio debba essere indirizzata alla Commissione e giudica pertanto inadeguate le modifiche all'articolo 3.

L'espressione della posizione dell'Unione in un organo istituito da un accordo è un atto di rappresentanza esterna dell'Unione che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, è prerogativa istituzionale della Commissione.

La Commissione si riserva tutti i diritti al riguardo."